

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 774

Riedizione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) di cui al Dlgs 155/2010 e ss.mm.ii. Finalità generali ed obiettivi di Piano.

Il Presidente della Giunta Regionale con delega alla Qualità dell'Ambiente, Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata da AP Programmazione regionale, qualità dell'aria ed energia, Francesco Corvace confermata dal Dirigente del Servizio Pianificazione strategica, Ambiente, Territorio e Industria, Caterina Dibitonto, per conto del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- Il Parlamento europeo e il Consiglio con la Direttiva 2008/ 50 CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa hanno come obbiettivo quello di mantenere e possibilmente migliorare lo stato di qualità dell'aria per salvaguardare le popolazioni, la vegetazione e gli ecosistemi nel loro complesso;
- Il Governo italiano con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, come modificato dal successivo decreto 250/2012, ha dato attuazione alla direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- la disciplina nazionale, costituita dal D.Lgs 155/2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE, attribuisce alle regioni le competenze in materia di gestione della qualità dell'aria
- la stessa norma attribuisce alla Regione specifici compiti che sono puntualmente ripresi nel paragrafo "Competenze Regione" del documento in Allegato (Allegato 1);
- la Regione Puglia intende affrontare il problema del risanamento della qualità dell'aria attraverso azioni calibrate sul territorio e talune mirate e dedicate per ciascuna zona di superamento;

Considerato che:

- La Regione Puglia, antecedentemente alla novella legislativa del 2010, si era già dotata di un Piano Regionale della Qualità dell'Aria adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 328 dell'11 marzo 2008, e la successiva Delibera di Giunta Regionale n. 686 del 6 maggio 2008 di adozione del "Piano Regionale di Qualità dell'Aria", cui ha fatto seguito il Regolamento di emanazione n. 6 del 21 maggio 2008;
- detto Piano non è più in linea sin dall'entrata in vigore del DLgs. 155/2010 e ss.mm.ii, non essendo mai stato adeguato alla normativa vigente;
- La Regione Puglia ha dato avvio all'adeguamento normativo al dettato del DLgs 155/2010 con DGR n. 2979 del 29/12/2011 (Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155: "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa". Adeguamento zonizzazione della qualità dell'aria" adottando il progetto di adeguamento della zonizzazione del territorio regionale e la relativa classificazione ai sensi del richiamato decreto legislativo;
- la Regione Puglia ha adeguato la zonizzazione del territorio regionale, come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 155/10, tenendo conto dei criteri previsti dalla norma (assetto urbanistico, popolazione residente e densità abitativa per gli agglomerati, carico emissivo, caratteristiche orografiche, caratteristiche meteo-climatiche e grado di urbanizzazione del territorio per le zone) il territorio regionale è stato suddiviso in 4 zone: agglomerato di Bari, Zona Industriale, Zona collinare e Zona di Pianura.
- con DGR 2420 del 16/12/2013 "Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 e ss.mm.ii. - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa": ADEMPIMENTI", la Regione ha adottato il Programma di valutazione e approvato la nuova configurazione della Rete Regionale della Qualità dell'Aria conformemente ai criteri della normativa nazionale; ha inoltre individuato ARPA Puglia quale soggetto gestore ai sensi dell'art. 5 comma 7 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, come da DGR 2420 del 16/12/2013 e DGR n. 1730 del 1/8/2014;

- con DGR 2496 del 30/12/2015 la Regione ha istituito una *“Cabina di regia per la qualità dell’aria”*, composta dai rappresentanti delle province, della Città Metropolitana di Bari, dell’Anci Puglia, dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Puglia, delle associazioni di categoria e delle associazioni ambientaliste con lo scopo di attivare e favorire il coordinamento e la condivisione delle procedure tecnico-amministrative in capo ai Comuni e alle amministrazioni provinciali, al fine di garantire il miglioramento della qualità dell’aria;
- Il miglioramento della qualità dell’aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera costituisce azione prioritaria ed imprescindibile ai fini della tutela e protezione della salute dei cittadini e dell’ambiente;
- I dati rilevati dalla Rete Regionale di monitoraggio della Qualità dell’Aria hanno evidenziato in varie aree del territorio il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo per alcuni degli inquinanti di cui al DLgs 155/10; in particolare dalla Relazione annuale sulla Qualità dell’Aria in Puglia curata da Arpa Puglia, sono stati riscontrati anche nel 2016, come negli anni precedenti, due violazioni dei limiti di qualità dell’aria previsti dal D. Lgs. 155/10: nel comune di Torchiarolo (BR) per il PM10 è superato il numero massimo di superamenti giornalieri del valore di 50 mg/m^3 , mentre nel sito di Bari-Cavour si è registrata una concentrazione media annua di NO_2 pari a 46 mg/m^3 superiore al massimo consentito di 40 mg/m^3 .
- Infine, come negli anni precedenti, il valore bersaglio per la protezione della salute per l’ozono è stato largamente superato su tutto il territorio regionale a conferma del fatto che la Puglia, per la propria collocazione geografica, è soggetta a elevati valori di questo inquinante.
- Il reiterarsi dei superamenti, in particolare, di PM10 in aria-ambiente è da tempo all’attenzione della Commissione Europea che, in data 10 luglio 2014, ha emesso una lettera di costituzione in mora nei confronti dell’Italia per la violazione degli artt 13, par.1 e 23, par.1 secondo comma della direttiva 2008/50/CE, sulla scorta dell’esito dell’indagine condotta con il Pilot 4915/13/ENVI dell’aprile 2013, per i superamenti dei valori limite del PM10 registrati nel territorio italiano dal 2005, nell’ambito della Procedura di infrazione n. 2014_2147 *“Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia. ENVI Ambiente direttiva 2008/50/CE”*.
- La Regione Puglia è incisa da detta procedura con riferimento alla zona IT1613 che comprende i Comuni di: Massafra, Taranto, Statte, per la provincia di Taranto; Brindisi, Cellino S. Marco, S. Pietro Vernotico e Torchiarolo per la provincia di Brindisi;
- La Regione Puglia con DGR 1944 del 02/10/2012 ha approvato il *“Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell’aria nel Quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti PM10 e Benzo(a)pirene ai sensi dell’art.9 commi 1 e 2 del Dlgs. 155/2010”*;
- con DGR 2349 del 04/12/2013 ha approvato il *“Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell’aria nel Comune di Torchiarolo (BR) per l’inquinante PM10 ai sensi dell’art.9 commi 1 e 2 del Dlgs. 155/2010”*; le misure del Piano sono state aggiornate con dgr 1642 del 17/10/2017 .

Visto che:

- per l’elaborazione e approvazione del Piano si applicano le disposizioni previste dagli artt. 9 e successivi del Dlgs. 155/2010, per assicurare la realizzazione degli obiettivi di gestione della qualità dell’aria, nonché per fornire le indicazioni alla pianificazione e programmazione sotto ordinata, in particolare i piani di risanamento di cui all’artt. 9 e 10 del D.Lgs 152/2006 e smi;
- si ritiene idoneo un orizzonte temporale strategico di riferimento del Piano pari a dieci anni. L’aggiornamento di Piano dovrà tenere conto degli esiti derivanti dal monitoraggio triennale del PRQA articolato sui tre livelli di realizzazione, risultato e impatto e che restituirà una valutazione complessiva derivante dall’attuazione del Piano. La revisione dovrà essere disposta anche a fronte di significative modifiche delle attività che incidono sulle concentrazioni degli inquinanti nell’aria ambiente o di aggiornamenti del quadro normativo di riferimento;
- in base alle funzioni organizzative del MAIA, previste dalla delibera regionale di adozione n. 1518 del 31/7/2015, attuate con successive deliberazioni n.ri 457 e 458 dell’8/4/2016, come dettagliate poi dall’A.D. della Sezione Personale e Organizzazione di istituzione dei Servizi della G.R. n. 997 del 23/12/2016, è possibile

individuare nel Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio/ Servizio Pianificazione Strategica, Ambiente, Territorio ed Industria il ruolo di *Proponente* del Piano;

- è altresì possibile individuare quale Struttura Attuativa il Servizio Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione, che sarà impegnato nell'attuazione del Piano, eventualmente per stralci funzionali di Piano o veri e propri Piani attuativi derivati.

Valutato, a tal fine:

- di fornire, in allegato al presente provvedimento, un documento contenente *“Stato dell’arte e individuazione obiettivi di Piano”*;

- di avvalersi delle competenze del Centro Regionale Aria istituito DGR n. 344/2010 e disciplinato da deliberazioni DG Arpa (DEL n. 550/10 di istituzione del CRA e DEL n.479/13 di organizzazione interna) per la nuova classificazione delle zone e degli agglomerati ai sensi dell’art. 4 del dlgs 155/2010 e la conseguente rideterminazione della Rete Regionale della Qualità dell’Aria;

- di potersi eventualmente avvalere di azioni esterne di supporto tecnico, previo espletamento di procedure di evidenza pubblica conformemente alla normativa vigente;

- che il Piano dovrà essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art.9 c.12 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

- che, ai fini dell’elaborazione del Piano e del Rapporto Preliminare Ambientale, dovranno essere consultate le autorità con competenze in materia ambientale;

- che, prima di procedere all’approvazione del Piano e del Rapporto Preliminare Ambientale, siano consultate le strutture regionali interessate;

Si rende, dunque, necessario intraprendere il percorso teso alla completa riedizione del Piano Regionale di Qualità dell’Aria (di seguito denominato PRQA) indicando le finalità generali e gli obiettivi di orientamento

Pertanto, richiamati:

- il DLgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il DLgs 155/2010 e ss.mm.ii.;
- la L. n. 241/90 e smi “Legge sul procedimento amministrativo”;
- il D.lgs. 165/01 e smi “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la dgr n. 1518 del 31/7/2015, di adozione del modello organizzativo MAIA;
- le successive dgr n.ri 457 e 458 dell’ 8/4/2016,
- l’ A.D. n. 997 del 23/12/2016 della Sezione Personale e Organizzazione di istituzione dei Servizi della G.R.

COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA LR. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle sopra riportate risultanze istruttorie, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett. d) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale con delega alla Qualità dell’Ambiente,
- viste la sottoscrizione apposte in calce al presente provvedimento da parte dell’ AP Programmazione

- regionale in tema di energia, qualità dell'aria, del Dirigente del Servizio Pianificazione strategica, Ambiente, Territorio e Industria Caterina Dibitonto e del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana. Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ing. Barbara Valenzano;
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per tutte le argomentazioni riportate in narrativa, che condivise, si ritengono qui integralmente riportate,

1. di dare avvio alla riedizione del Piano Regionale della Qualità dell'Aria;
2. approvare il documento "Stato dell'arte e individuazione obiettivi di Piano", allegato e parte integrante della presente deliberazione;
3. di individuare la seguente struttura di Piano:
 - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio/Servizio Pianificazione Strategica, Ambiente, Territorio ed Industria quale Proponente del Piano;
 - il Servizio Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione, quale Struttura Attuativa, impegnata nell'attuazione del Piano, sin dalla prime misure di salvaguardia, eventualmente per stralci funzionali di Piano o veri e propri Piani attuativi derivati.
4. di stabilire che, sulla base dei criteri ed indirizzi riportati nel documento allegato, le competenti strutture sopra indicate procedano alla redazione dei documenti di Piano secondo i contenuti previsti dagli artt. 9 e successivi del DLgs. 155/2010;
5. che il Piano dovrà essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.9 c.12 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii., a tal fine l'Autorità competente è la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;
6. che, ai fini dell'elaborazione del Piano e del Rapporto Preliminare Ambientale, potranno essere consultate le autorità con competenze in materia ambientale;
7. di avvalersi delle competenze del Centro Regionale Aria istituito DGR n. 344/2010 e disciplinato da deliberazioni DG Arpa (DEL n. 550/10 di istituzione del CRA e DEL n.479/13 di organizzazione interna) per la nuova classificazione delle zone e degli agglomerati ai sensi dell'art. 4 del DLgs 155/2010 e la conseguente rideterminazione della Rete Regionale della Qualità dell'Aria;
8. di potersi eventualmente avvalere di azioni esterne di supporto tecnico, previo espletamento di procedure di evidenza pubblica conformemente alla normativa vigente;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO ALLA DELIBERA

Riedizione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) di cui al DLgs 155/2010 . Stato dell'arte e individuazione obiettivi di Piano

Sommario dell'Allegato

COMPETENZE REGIONE SULLA QUALITA' DELL'ARIA PER ZONIZZAZIONE, RETI E PIANI.....	2
ZONIZZAZIONE	3
RETE REGIONALE DELLA QUALITA' DELL'ARIA.....	4
RETI DEPOSIMETRICHE	4
STAZIONI SPECIALI	5
RETE DELLA RADIOATTIVITA' AMBIENTALE	6
STAZIONI DELLA RRQA RIVENIENTI DA PRESCRIZIONI AIA	6
Sorgenia- Centrale elettrica a ciclo combinato sita a Modugno.....	7
Edison- Centrale Termoelettrica a Candela	7
Enplus , Centrale elettrica a ciclo combinato a San Severo (FG)	8
Italgreen, impianto a biomasse a Monopoli (BA)	8
Enel Centrale Termoelettrica di Brindisi	9
Enel/ A2A (già Edipower)	10
Enipower , centrale termoelettrica di Brindisi.....	10
RETE ILVA	11
EFFICACIA DEI PIANI APPROVATI	12
Piano di risanamento nel quartiere Tamburi di Taranto per inquinanti PM10 e BaP	12
Piano di Risanamento a Torchiarolo per inquinante PM10.....	16
ALTRE CRITICITA' EMERSE MEDIO TEMPORE	19
SUPERAMENTI DI NO2 NEL COMUNE DI BARI	19
ESITI MODELLISTICA 2013.....	20
ESITI MODELLISTICA 2016.....	20
PROBLEMI SUPERAMENTI A PALO DEL COLLE (BA)	22
RICHIESTA MONITORAGGIO QA A BARLETTA.....	24
OZONO	24
INFRAZIONI EUROPEE SULLA QUALITÀ DELL'ARIA	25
PM10- Procedura d'infrazione n. 2014/2147	25
NO2- Procedura di infrazione n. 2015/2043.....	26
RISPOSTE ATTESE DALLA PIANIFICAZIONE.....	26
CONTENUTI DELL'AGGIORNAMENTO.....	27



ALLEGATO ALLA DELIBERA

STRUMENTI.....	28
CRONOPROGRAMMA AGGIORNAMENTO PIANO REGIONALE QUALITA' DELL'ARIA.....	29

COMPETENZE REGIONE SULLA QUALITA' DELL'ARIA PER ZONIZZAZIONE, RETI E PIANI

Si riportano, con riferimento al tema delle competenze regionali, i passaggi più significativi del DLgs 155/2010 e ss.mm.ii:

art.3: Zonizzazione del territorio

- 2. Alla zonizzazione provvedono le regioni e le province autonome sulla base dei criteri indicati nell'appendice I. La zonizzazione e' riesaminata in caso di variazione dei presupposti su cui e' basata ai sensi dell'appendice I. Per il riesame di ciascuna zonizzazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto il progetto di zonizzazione e di classificazione di cui al comma 3 e' presentato entro i successivi quattro mesi.

art.4: classificazione di zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente

- 2. La classificazione delle zone e degli agglomerati e' riesaminata almeno ogni cinque anni e, comunque, in caso di significative modifiche delle attività che incidono sulle concentrazioni nell'aria ambiente degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2.
- 3. Nella comunicazione prevista all'articolo 3, comma 3, sono allegati, per ciascuna classificazione, gli esiti del monitoraggio e delle valutazioni sulla cui base le zone e gli agglomerati sono stati classificati.
- 4. Alla classificazione delle zone e degli agglomerati provvedono le regioni e le province autonome.

art. 5-Valutazione della qualità dell'aria ambiente

c.6 Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente, all'ISPRA e all'ENEA, entro ((il 31 dicembre 2012)), un progetto volto ad adeguare la propria rete di misura alle relative disposizioni,

- c.7. Le stazioni di misurazione previste nel programma di valutazione di cui al comma 6 devono essere gestite dalle regioni e dalle province autonome ovvero, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente oppure da altri soggetti pubblici o privati. In quest'ultimo caso, sono sottoposte al controllo delle regioni e delle province autonome ovvero, su delega, delle agenzie regionali....
- c.9 Le decisioni di valutazione di impatto ambientale statali e regionali, le autorizzazioni integrate ambientali statali e regionali e le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli impianti che producono emissioni in atmosfera possono disporre ((, al fine di valutarne gli effetti,)) l'installazione o l'adeguamento ((, nonché la gestione)) di una o piu' stazioni di misurazione della qualità dell'aria ambiente da parte del proponente solo nel caso in cui la regione o la provincia autonoma interessata o, su delega, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ((consideri)) tali stazioni necessarie per la rete di misura o per il programma di valutazione.

Art. 9 - Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto

- Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i valori limite di cui all'allegato XI, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei criteri previsti all'appendice IV, adottano un piano che contenga almeno gli elementi previsti all'allegato XV e che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti.



ALLEGATO ALLA DELIBERA

Art. 10 - Piani per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme

- Le regioni e le province autonome adottano piani d'azione nei quali si prevedono gli interventi da attuare nel breve termine per i casi in cui insorga, presso una zona o un agglomerato, il rischio che i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, superino le soglie di allarme previste all'allegato XII. In caso di rischio di superamento delle soglie di allarme di cui all'allegato XII, paragrafo 2, i piani d'azione sono adottati se, alla luce delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche, la durata o la gravità del rischio o la possibilità di ridurlo risultano, sulla base di un'apposita istruttoria, significative.

Art. 11 - Modalità e procedure di attuazione dei piani

- I piani di cui agli articoli 9, 10 e 13 possono anche individuare, con le modalità e per le finalità dagli stessi previste:
 - criteri per limitare la circolazione dei veicoli a motore;
 - valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio,
 - criteri di localizzazione ed altre condizioni di autorizzazione per gli impianti di cui alla parte quinta, titolo I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le relative disposizioni;
 - valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio e criteri di localizzazione per gli impianti di trattamento dei rifiuti che producono emissioni in atmosfera;
 - valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio e criteri di localizzazione per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale che producono emissioni in atmosfera;
 - valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio, caratteristiche tecniche e costruttive per gli impianti di cui alla parte quinta, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le relative disposizioni;
 - limiti e condizioni per l'utilizzo dei combustibili ammessi dalla parte quinta, titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le relative disposizioni e nel rispetto delle competenze autorizzative attribuite allo Stato ed alle regioni;
 - limiti e condizioni per l'utilizzo di combustibili nei generatori di calore sotto il valore di soglia di 0,035 MW nei casi in cui l'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede il potere dei piani regionali di limitare l'utilizzo dei combustibili negli impianti termici civili;
 - h) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che si producono nel corso delle attività svolte presso qualsiasi tipo di cantiere, incluso l'obbligo che le macchine mobili non stradali ed i veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lett. c) - categoria N2 e N3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, utilizzati nei cantieri e per il trasporto di materiali da e verso il cantiere rispondano alle più recenti direttive comunitarie in materia di controllo delle emissioni inquinanti o siano dotati di sistemi di abbattimento delle emissioni di materiale particolato;
 - i) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera prodotte dalle navi all'ormeggio;
 - l) misure specifiche per tutelare la popolazione infantile e gli altri gruppi sensibili della popolazione;
 - m) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che si producono nel corso delle attività e delle pratiche agricole relative a coltivazioni, allevamenti, spandimento dei fertilizzanti e degli effluenti di allevamento, ferma restando l'applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, combustibili, fertilizzanti, emissioni in atmosfera e tutela sanitaria e fito-sanitaria;
 - n) prescrizioni di limitazione delle combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo, forestale e di cantiere, ferma restando l'applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, combustibili, emissioni in atmosfera e tutela sanitaria e fito-sanitaria.

ZONIZZAZIONE

Il progetto di adeguamento della zonizzazione del territorio regionale e la relativa classificazione ai sensi del D.Lgs 155/2010, formalizzato inizialmente con DGR n. 2979 del 29/12/2011 e Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155: Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità



ALLEGATO ALLA DELIBERA

dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa-Adeguamento zonizzazione della qualità dell'aria"), è stato adottato dalla Regione Puglia, assieme al Programma di Valutazione di cui all'art.2, c.1 lett dd), con DGR 2420 del 16/12/2013 "Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 e ss.mm.ii. - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa":adempimenti"

L'adeguamento della zonizzazione e il Programma di Valutazione hanno ricevuto due pareri dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, precisamente: una richiesta di integrazioni con nota DVA-2012-8273 del 05/04/2012, e un successivo riscontro positivo a seguito delle integrazioni fornite, on nota DVA-2012-0027950 del 19/11/2012.

RETE REGIONALE DELLA QUALITA' DELL'ARIA

La Rete Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria (RRQA), così come definita dalla D.G.R. 2420 del 16.12.2013, è composta da 55 stazioni fisse (di cui 43 di proprietà pubblica e 12 private). La RRQA rispetta i criteri sulla localizzazione fissati dal D. Lgs. 155/10 e dalla Linea Guida per l'individuazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria redatta dal Gruppo di lavoro costituito nell'ambito del Coordinamento ex art. 20 del D.lgs. 155/2010.

ARPA Puglia è stato individuato dalla Regione quale soggetto gestore ai sensi dell'art. 5 comma 7 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, come da DGR 2420 del 16/12/2013.

In data 1/7/2016, Arpa Puglia ha affidato il contratto di Global Service per la Rete Regionale della Qualità dell'Aria. Oltre alle attività di manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria, il capitolato speciale di gara prevede azioni di spostamento e spegnimento di strumentazione. Le attività sono state poste in capo a Project Automation Spa, ditta risultata vincitrice della procedura per l'affidamento del servizio triennale di manutenzione della RRQA.

RETI DEPOSIMETRICHE

le reti gestite da Arpa Puglia per la raccolta di deposizioni secche ed umide attraverso campionamenti di tipo "bulk", sono finalizzate ad ottenere informazioni in merito ai flussi di deposizione totale al suolo di microinquinanti organici (IPA, PCDD/F, PCB) e inorganici (metalli pesanti)

Ad oggi, tali reti sono attive nelle province di Taranto (4 postazioni) e di Brindisi (4 postazioni).

Le suddette reti sono state implementate su iniziativa di Arpa Puglia alcuni anni fa, in particolare nel 2008 a Taranto e nel 2012 a Brindisi, come utile strumento di controllo dei tassi di deposizione dei metalli e dei microinquinanti organici al suolo (Ipa, Diossine e PCB) in aree con presenza di sorgenti emissive industriali da monitorare in termini di ricadute in aria-ambiente.

La raccolta di campioni deposimetrici viene effettuata mediante l'impiego di contenitori in vetro per microinquinanti organici (presso il Polo Microinquinanti di Taranto) e inorganici (presso i laboratori di Brindisi e di Taranto)

Le reti sono gestite interamente da Arpa, sia per quanto riguarda il campionamento mensile che le successive analisi dei microinquinanti organici (presso il Polo Microinquinanti di Taranto) ed inorganici (presso i laboratori di Brindisi e di Taranto).



ALLEGATO ALLA DELIBERA

Circa la localizzazione dei deposimetri nella provincia di Taranto, c'è da specificare che i siti di campionamento presso le masserie Quaranta (Statte) e Fornaro (Taranto), sin dal maggio 2008, rispondono all'esigenza di monitorare le ricadute di microinquinanti organici su aziende agricole sottoposte a vincolo sanitario da parte della ASL TA.

Il vincolo fu posto in seguito all'accertamento della contaminazione da PCDD/F e PCB diossinasi simili in campioni di latte ovicaprino destinato ad alimentazione animale e di carni destinate al consumo umano prelevati dalla ASL TA nei mesi di Marzo e Aprile 2008.

Il deposimetro installato presso la Masseria Quaranta in Statte è stato rimosso e riposizionato a Talsano nel mese di Settembre 2008. In prossimità del sito di Taranto Rione Tamburi, Chiesa S. Francesco de Geronimo, installato nel giugno 2008 insistono due aziende agricole, una delle quali è sottoposta a vincolo sanitario ed è stata in passato interessata dal provvedimento di abbattimento di tutti i capi ovi-caprini a seguito del riscontro di contaminazione da diossina in campioni di latte ed organi interni.

In ottemperanza della prescrizione n.85 del Decreto di Riesame AIA per lo stabilimento Ilva Spa di Taranto del 26/10/2012 è stato stipulato un Protocollo Operativo tra ISPRA ed Arpa Puglia che riguarda anche le analisi dei metalli e dei microinquinanti organici sui deposimetri delle due postazioni di raccolta dei flussi di deposizione secca e umida, poste presso la cabina di Tamburi-Via Orsini e presso l'impianto di agglomerazione AGL2. Infatti, ad ottobre del 2016, in ottemperanza della suddetta prescrizione n.85, la postazione di monitoraggio di Arpa denominata "Tamburi-Chiesa San Francesco" è stata appunto ricollocata presso la centralina "Tamburi- Orsini"; contestualmente, alle postazioni di monitoraggio attive, gestite direttamente da Arpa, si è aggiunta la nuova postazione denominata "Ilva- AGL2"

STAZIONI SPECIALI

Il DM Ambiente 29 novembre 2012 individua le stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7, del D.Lgs. 155/10. Alcune stazioni della nuova Rete Regionale sono incluse, conformemente a quanto richiesto dallo stesso DM 29 novembre 2012, tra quelle delle "reti speciali" .

Queste stazioni sono:

1. Lecce - S.M. Cerrate per la misurazione di massa totale e la speciazione chimica del PM2.5;
2. Taranto – Machiavelli per la verifica della costanza tra BaP e gli altri IPA di rilevanza tossicologica e per la speciazione chimica del PM10 e del PM2.5 su base annuale;
3. Monte Sant'Angelo per la misurazione dell'ozono e per la misurazione indicativa delle concentrazioni di Arsenico, Cadmio, Nichel, Mercurio, BaP e altri IPA di rilevanza tossicologica e per la misurazione indicativa della relativa deposizione totale.

Inoltre la stazione di Lecce-Garigliano e la stazione di Taranto-Machiavelli sono state incluse nel set di stazioni nazionali per il calcolo dell' IEM per il PM2.5.

Il Ministero, al fine di supportare le regioni e le province autonome da un punto di vista tecnico-economico nell'avvio delle misurazioni delle stazioni speciali, ha previsto l'impiego di appositi



ALLEGATO ALLA DELIBERA

fondi della qualità dell'aria con l'obiettivo specifico di coprire le spese necessarie all'integrazione delle dotazione strumentali delle stazioni, laddove necessario, nonché le spese per le analisi dei campioni prelevati per un periodo temporale di alcuni anni. Lo strumento attraverso il quale il Ministero ha dato attuazione a tale finalità è stato un apposito Accordo di Programma sottoscritto con alcuni organismi tecnici nazionali quali CNR, ENEA ed ISS.

Da un punto di vista economico, l'Accordo di programma prevede che il CNR ISTITUTO DI SCIENZE DELL'ATMOSFERA E DEL CLIMA provveda alla stipula di appositi accordi sia con le Regioni, Province autonome ed ARPA che hanno la stazioni di monitoraggio nelle reti speciali.

Nel mese di ottobre 2014 la Regione Puglia ha chiesto ad Arpa Puglia di farsi parte attiva per la stipula di detti accordi, in ragione delle prerogative dell'agenzia per come ridefinite, in particolare, dalla DGR n. 2420 del 16/12/2013.

RETE DELLA RADIOATTIVITA' AMBIENTALE

Arpa Puglia svolge istituzionalmente compiti in tema di monitoraggio della radioattività ambientale, secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 lettera v) della Legge n. 6/99 come modificata dalla LR 27/2006, nonché in qualità di Ente appartenente alla rete nazionale RESORAD; pertanto provvede al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento ambientale e ai controlli in materia di radiazioni ionizzanti e non.

Nell'ambito della rete di monitoraggio della radioattività ambientale approvata con Dgr 1077 del 26/4/2010, Arpa Puglia è delegata, di intesa con la Regione Puglia, alla puntuale definizione dell'ubicazione delle specifiche stazioni di campionamento delle matrici ambientali sul territorio regionale, con riferimento alla tabella di cui all'allegato A della riferita deliberazione regionale.

In base allo specifico Protocollo di Intesa, allegato alla stessa delibera regionale, tra Regione Puglia - Assessorato all'Ambiente e ARPA Puglia e finalizzato al potenziamento della Rete Regionale di monitoraggio della Qualità dell'Aria, era prevista l'installazione di un sistema di misurazione del rateo di dose gamma ambientale e di sistema di campionamento e misurazione automatica di alfa e beta totale del particolato atmosferico.

Medio tempore l' UOS Polo di specializzazione Radiazioni Ionizzanti ha espresso, e in successive occasioni ribadito, talune criticità emerse a valle della sottoscrizione di detto Protocollo, circa l'impossibilità di implementare dispositivi atti alla misura di dose gamma ambientale ed alla misurazione automatica di alfa e beta totale del particolato atmosferico presso le già esistenti centraline della Rete Regionale per il monitoraggio della Qualità dell'Aria.

Conseguentemente, sono state acquistate ed installate stazioni ad hoc (due centraline per la misura della dose gamma ambientale e di n. 1 sistema di campionamento del particolato atmosferico e di misura alfa e beta totale su particolato atmosferico), rimaste separate e disgiunte dalla RRQA.

STAZIONI DELLA RRQA RIVENIENTI DA PRESCRIZIONI AIA



ALLEGATO ALLA DELIBERA

La riorganizzazione della RRQA, così come definita dalla D.G.R. 2420 del 16/12/2013, ha portato ad individuare 55 stazioni fisse e tre laboratori mobili: 43 stazioni sono di proprietà pubblica e 12 di proprietà privata.

Di seguito si esaminano le stazioni private, in relazione alle disposizioni autorizzative AIA che le hanno poste in essere.

Sorgenia- Centrale elettrica a ciclo combinato sita a Modugno

Tre delle cinque centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria previste dal quadro prescrittivo AIA di cui al provvedimento DVA-DEC-2010-995, sono incluse nella Rete Regionale della Qualità dell'Aria e quindi sono sottoposte ai limiti normativi di cui al D.Lgs 155/2010 e smi.

Per approfondimenti, si veda, tra i paragrafi successivi, quello relativo alle problematiche ambientali riscontrate nel Comune di Palo del Colle (BA)

Edison- Centrale Termoelettrica a Candela

La costruzione della Centrale Termoelettrica Edison presso Candela (FG) è stata autorizzata con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 010/2002 del 27/06/2002. In ossequio a quanto previsto nel DECRETO MAP, nell'area esterna alla Centrale e precisamente nei punti individuati in base allo Studio di Impatto Ambientale allegato alla Valutazione di Impatto Ambientale del Ministero dell'Ambiente sono state installate ed attivate prima dell'avviamento della Centrale due centraline per la rilevazione della qualità dell'aria.

Nel dicembre 2007 è stata sottoscritta tra ARPA Puglia e Edison S.p.A. la "Convenzione per l'utilizzazione e la gestione delle centraline per il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico a servizio della Centrale Termoelettrica Edison di Candela (FG)." nella quale si definiscono i termini della gestione della rete di monitoraggio in oggetto, concessa in comodato d'uso gratuito ad ARPA. La manutenzione ordinaria e straordinaria della suddetta rete di monitoraggio è stata affidata dalla ditta Edison S.p.A. alla società Project Automation S.p.A.

Con nota del 18.03.2010, ricevuta da ARPA Puglia in data 26.03.2010, Edison S.p.A. comunicava di aver ultimato le attività finalizzate a rendere disponibili i dati delle centraline di rilevamento della qualità dell'aria presso il Centro Elaborazione Dati di ARPA Puglia di Bari.

L'attività di validazione dei dati di qualità dell'aria delle due stazioni di monitoraggio da parte di ARPA Puglia, si considera perciò a partire dalla data del 26/03/2010.

PROVINCIA	COMUNE	Nome STAZIONE	TIPO ZONA	TIPO STAZIONE	Coordinate UTM 33		Inquinanti monitorati
					E	N	
Foggia	Candela	Scuola	Suburbana	Fondo	543482	4553626	SO ₂ , NO ₂ , CO, O ₃ , Benzene, PM ₁₀
		Ex Comes	Rurale	Fondo	544178	4557978	CO, O ₃ , NO ₂ , PM ₁₀

Per gli inquinanti NO₂, CO, PM₁₀, O₃, benzene ed SO₂ le attività di validazione, elaborazione dei dati e valutazione dei risultati sono eseguite ai sensi del D.Lgs 155/2010, anche se le stazioni di Edison non sono più incluse nella Rete Regionale della Qualità dell'aria a partire dall'ultima definizione della RRQA (2013).



ALLEGATO ALLA DELIBERA

Enplus , Centrale elettrica a ciclo combinato a San Severo (FG)

La costruzione della Centrale EN PLUS è stata autorizzata con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n.55/02/2002 del 20/12/2002. L'Autorizzazione Unica ha prescritto l'installazione nei pressi della Centrale di una stazione di rilevamento dotata di analizzatore di ozono per un periodo di tempo non inferiore a tre anni. Inoltre, nella medesima Autorizzazione è stata prescritta l'installazione, d'intesa con ARPA Puglia, di due stazioni di rilevamento degli NOx, che devono essere ubicate nei punti di massima ricaduta dell'inquinante e, in seguito alla messa in esercizio della Centrale, spostate in quelli effettivi di massima ricaduta.

Ai fini dell'ottemperanza a quanto previsto nell'Autorizzazione, sono state installate, prima dell'avviamento della Centrale, n. 2 stazioni di rilevamento per la rilevazione della qualità dell'aria, ubicate nell'area esterna alla Centrale secondo i criteri prescritti dall'Autorizzazione Unica.

Il 02/02/2010 è stata sottoscritta tra ARPA Puglia e EN PLUS S.r.l. la "Convenzione per l'utilizzazione e la gestione delle centraline per il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico a servizio della Centrale Termoelettrica di San Severo", nella quale si definiscono i termini della gestione della rete di monitoraggio in oggetto, concessa in comodato d'uso gratuito ad ARPA Puglia.

La manutenzione ordinaria e straordinaria della rete è stata affidata dalla ditta En Plus alla società Project Automation S.p.A.

In seguito a richiesta di ARPA del 05.03.2010, Project Automation provvedeva a configurare il Centro Elaborazione Dati di ARPA di Bari in modo tale da rendere disponibili i dati delle due centraline di rilevamento della qualità dell'aria. L'attività di validazione dei dati di qualità dell'aria delle due stazioni di monitoraggio da parte di ARPA si considera valida a partire dalla data del 01/04/2010.

Italgreen, impianto a biomasse a Monopoli (BA)

La stazione di monitoraggio, realizzata da Italgreen in base ad un accordo provato stipulato tra il Comune di Monopoli, l'Arpa Puglia e la stessa azienda, in base al quale si stabiliva il potenziamento della centralina di Monopoli, viale Aldo Moro e la realizzazione di una nuova, è stata successivamente ceduta ad Arpa Puglia ed inclusa nella RRQA e pertanto sottoposta, con riferimento agli inquinanti monitorati, ai limiti del DLgs 155/2010.

PROV	COMUNE	STAZIONE	TIPO STAZIONE	E (UTM 33)	N (UTM33)	PM10	PM 2.5	NO2	O3	C6H6	CO	SO2
BA	MONOPOLI	MONOPOLI-ITALGREEN	TRAFFICO	692229	4537004	X	X	X		X		

Il provvedimento di rinnovo AIA di Italgreen, D.M. 331 del 23/11/2016, non rende prescrittivo il controllo degli inquinanti in aria-ambiente a mezzo di detta stazione di monitoraggio in capo al Gestore. Tale obbligo sembra invece discendere da specifica prescrizione riveniente dal



ALLEGATO ALLA DELIBERA

provvedimento di esclusione dall'applicazione delle procedure di VIA, Determinazione del Dirigente Settore Ecologia della Regione Puglia del 22 luglio 2005, n. 311

Enel Centrale Termoelettrica di Brindisi

Con la sottoscrizione il 3 Aprile 2010 della *Convenzione* (adottata con Del. DG n. 714 del 8/11/2010) per la riconfigurazione, l'aggiornamento e la gestione della rete di rilevamento della qualità dell'aria a servizio della centrale termoelettrica di Enel Produzione S.p.A., la rete di monitoraggio dell'aria gestita da Enel viene affidata in comodato d'uso gratuito ad ARPA ed integrata con le reti di monitoraggio pubbliche e private già esistenti, gestite da Arpa, come previsto nella convenzione della durata di 5 anni. L'Agenzia deve provvedere alla gestione mediante le attività di acquisizione dei dati orari; analisi, validazione ed elaborazione dei dati, emissione di report mensili; gestione attività di manutenzione, che sono affidate da Arpa alla ditta specializzata per la manutenzione, in estensione al Global Service per le altre reti.

La "Convenzione (adottata con Del. DG n. 883 del 02/12/2015) per la gestione della rete di rilevamento della qualità dell'aria a servizio della centrale termoelettrica di Enel Produzione S.p.A.", è stata poi rinnovata in data 30/11/2015.


La rete, descritta nella tabella seguente, è stata configurata presso il CED Arpa del DAP di Brindisi, dove i dati di qualità dell'aria pervengono in continuo. L'Agenzia ha dato avvio alle attività di validazione e di successiva pubblicazione sul proprio portale WEB (www.arpa.puglia.it). L'Agenzia provvede alla gestione mediante le attività di acquisizione dei dati orari; analisi, validazione ed elaborazione dei dati, emissione di report mensili; gestione attività di manutenzione.

Sono ad oggi a regime le attività quotidiane di validazione, elaborazione e pubblicazione dati (sul sito www.arpa.puglia.it) rilevati da 5 centraline.

STAZIONE	Comune	TIPO STAZIONE	TIPO ZONA	INQUINANTI MONITORATI
CISTERNINO	CISTERNINO	FONDO	RURALE	NO ₂ , SO ₂ , PM ₁₀ , O ₃ meteo
CEGLIE MESSAPICA	CEGLIE MESSAPICA	FONDO	SUBURBANO	NO ₂ , SO ₂ , PM ₁₀ , CO, PM2.5, BTEX
LENDINUSO	TORCHIAROLO	INDUSTRIALE	RURALE	NO ₂ , SO ₂ , PM ₁₀
TORCHIAROLO	TORCHIAROLO	INDUSTRIALE	SUBURBANA	NO ₂ , SO ₂ , PM ₁₀ , PM2.5
SURBO	SURBO	INDUSTRIALE	RURALE	NO ₂ , SO ₂ , PM10

Con specifico riferimento al controllo delle emissioni diffuse di tipo pulverulento derivanti dallo stoccaggio e dalla movimentazione del Carbone, dalle integrazioni del Gestore prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015 (punto 5.A) risulta che sono presenti le seguenti reti di monitoraggio:

- una Rete di Monitoraggio in continuo composta da 3 (attualmente 2 sole in funzione, vedi seguito del paragrafo) centraline ubicate nell'area portuale (Costa Morena Diga, Costa Morena Est e Terminal Passeggeri) dotate di strumentazione per il rilevamento delle concentrazioni di PM10 e, al Terminal, anche di NOx, SO2, CO, O3, BTEX, PM2.5 oltre che i dati meteo. Con Deliberazione DG ARPA n. 94 del 25/02/2014 è stato sancito il rinnovo della Convenzione ARPA-ENEL-EDIPOWER e lo spegnimento della strumentazione



ALLEGATO ALLA DELIBERA

alloggiata sulla banchina di Costa Morena Est fino alla ripresa delle attività della Centrale Edipower attualmente non in servizio. La Convenzione definisce le modalità di gestione della strumentazione e dei dati di competenza di ARPA che mensilmente comunica i risultati del monitoraggio.

- una Rete di Monitoraggio in continuo del PM10 composta da 2 centraline ubicate nell'intorno del parco carbone. Le caratteristiche della rete, le procedure per la manutenzione e le modalità di gestione dei dati sono state definite nella Convenzione sottoscritta con ARPA (Deliberazione DG ARPA del 09/06/2014 n. 374).

In data 27/09/2013 è stata avviata la trasmissione dati verso ARPA (nota ENEL del 19/09/2013 prot. 36932); a partire dal 1/06/2014 ARPA ha avviato la validazione dei dati. Il Gestore ha fornito in allegato i Report mensili ARPA a partire da Giugno 2014.

Tra le cinque stazioni indicate nella tabella di sopra, quella di Torchiarolo loc. Lendinuso non fa parte della RRQA, ma è tenuta in considerazione quale stazione di interesse locale.

Enel/ A2A (già Edipower)

ARPA Puglia gestisce diverse reti di monitoraggio di qualità dell'aria, tra le quali la Rete Regionale (RRQA), Rete sulla banchina di Costa Morena di Enel e di Edipower.

La stazione TERMINAL PASSEGGERI, dove si rilevano i parametri NOx (Ossidi di Azoto), SO₂ (Biossido di Zolfo), CO (Monossido di Carbonio), BTEX (Benzene, Toluene, Xileni), O₃ (Ozono), PM10, (materiale particolato con diametro inferiore a 10 micron di metro) e PM2.5 (materiale particolato con diametro inferiore a 2,5 micron di metro) ha l'obiettivo di fornire i livelli di esposizione alle emissioni prodotte da tutte le attività industriali limitrofe e dal traffico veicolare turistico, prevalentemente estivo, ed è collocata in una zona accessibile alle persone che transitano o sostano nell'area dove attraccano navi per turisti, oltre che per trasporto di materiali industriali.

Nella stazione COSTA MORENA DIGA si rileva con frequenza bioraria solo il parametro PM10(materiale particolato con diametro inferiore a 10 micron di metro) mediante l'uso di un analizzatore automatico per polveri della ENVIRONNEMENT Mod. MP101M.C LCD.

Denominazione stazione di monitoraggio	Criteri scelta ubicazione stazione	Ubicazione	Classificazione ai sensi del D.M. 60/02	Coordinate UTM (m)
Terminal Passeggeri	Presso banchina Terminal Passeggeri	Terminal Passeggeri	Suburbana Industriale/traffico	NORD 4503838 EST 750422

Enipower , centrale termoelettrica di Brindisi

Per il rilevamento delle ricadute degli inquinanti in aria ambiente, la ditta ENIPOWER, in adempimento a quanto disposto dall'AIA DEC 233 del 30/09/2014, ha installato una rete di monitoraggio costituita da n. 2 centraline di monitoraggio della qualità dell'aria corredate di palo meteo. Le centraline sono collegate al CED di Arpa Puglia di Brindisi. Le centraline rilevano i valori di SO₂, CO, NO₂ e polveri PM10 in 2 allestiti nello stesso modo. Nella tabella successiva si fornisce



ALLEGATO ALLA DELIBERA

un elenco delle centraline della rete ENIPOWER e dei parametri attualmente monitorati. E' presente un calibratore in ogni centralina

	STAZIONE	COORDINATE		TIPOLOGIA CENTRALINA	Tipologia centralina e zona (CRITERIA for EURAIRNET)	PARAMETRI MONITORATI
		LATITUDINE	LONGITUDINE			
1	Via Cappuccini – Brindisi (13 m s.l.m.)	40° 37' 51.3"	17° 55' 18.4"	chimica+meteorologica	Urbana traffico, vicino ad un incrocio	NO2, CO, SO2, PM10, multicalibratore gas + meteo (T, Rad Glob, Rad netta, Pres, Umid, Pioggia, Velocità e direzione del vento)
2	Rione Perrino – Brindisi (11 m s.l.m.)	40° 37' 52.9"	17° 57' 17.2"	chimica+meteorologica	background suburbana	NO2, CO, SO2, PM10, multicalibratore gas + meteo (T, Rad Glob, Rad netta, Pres, Umid, Pioggia, Velocità e direzione del vento)

La stazione di fondo di Rione Perrino è a tutt'oggi inclusa nella RRQA e pertanto soggiace ai limiti del D.Lgs 155/2010

RETE ILVA

La prescrizione n. 85 del Decreto di Riesame dell'AIA rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prevedeva che la Ditta installasse 6 stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria da ubicare in prossimità del perimetro dello stabilimento. Le 6 stazioni sono state installate ed entrate in funzione nel mese di Agosto 2013.

Delle 6 stazioni, 4 si trovano esattamente lungo il perimetro dello stabilimento, una nell'area cokeria e una in via Orsini, nel quartiere Tamburi.

NOME STAZIONE	INQUINANTI MONITORATI
COKERIA	H2S, IPATOT, PM10, PM2.5, BTX, Black Carbon, VOC
DIREZIONE	H2S, IPA _{TOT} , PM10, PM2.5, BTX, Black Carbon, VOC
RIV	H2S, IPA _{TOT} , PM10, PM2.5, BTX, Black Carbon, VOC
PARCHI	H2S, IPA _{TOT} , PM10, PM2.5, BTX, Black Carbon, VOC, SO2, NO2, CO
PORTNERIA	H2S, IPA _{TOT} , PM10, PM2.5, BTX, Black Carbon, VOC
TAMBURI	H2S, IPA _{TOT} , PM10, PM2.5, BTX, Black Carbon, VOC, NO2,

Il Programma di Valutazione approvato dal MATTM recita espressamente: "allo stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto è stato recentemente prescritto il posizionamento di 6 cabine di monitoraggio all'interno e all'esterno dell'impianto stesso. Vista la rilevanza dell'argomento trattato, si ritiene fondamentale inserire la totalità delle stazioni di tipo industriale, all'interno della RRQA".

Pertanto, pur acclarato che le centraline incluse nel perimetro dell'azienda, non essendo rappresentative dell'aria ambiente per "costruzione", non possano essere sottoposte agli stessi limiti normativi del D. lgs. 155/2010, ne è stata comunque disposta l'inclusione nella Rete



ALLEGATO ALLA DELIBERA

Regionale, oggetto di gestione da parte di Arpa nei termini definiti con la Dgr 2420/2013 e consolidati da successivi adempimenti.

Ultimamente si registra un intervento di Ispra, nell'ambito del percorso di definizione dei Protocolli Operativi del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) di cui al DM n. 194 del 13/7/2016 pubblicato in GU Serie Generale n. 174 del 27/7/2016, in ordine alla disciplina dei rapporti di inclusione /esclusione delle centraline dell'Ilva all'interno della RRQA, che ha rimarcato la disgiunzione tra le due reti (Ilva e RRQA).

La Regione ha tuttavia ribadito le proprie scelte su questo punto.

EFFICACIA DEI PIANI APPROVATI

Il PRQA è di fatto reso non efficace dall'intervenuta normativa, alla quale non si è mai conformato o adeguato. Come già anticipato, gli adempimenti alla normativa sono avvenuti con separati provvedimenti deliberativi.

Circa l'obbligo dei Piani di risanamento della qualità dell'aria previsti dal D Lgs 155/2010, segue disanima.

Piano di risanamento nel quartiere Tamburi di Taranto per inquinanti PM10 e BaP

In particolare, per quanto attiene il polo industriale di Taranto, con DGR 1944 del 02/10/2012, la Regione ha approvato il *"Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel Quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti PM10 e Benzo(a)pirene ai sensi del D.Lgs.155/2010 art. 9 comma 1 e comma 2"*.

Si tratta di:

- misure di controllo sui flussi di massa e prescrizioni per l'esercizio degli impianti responsabili delle emissioni inquinanti;
- misure di indirizzo sulle condizioni autorizzative (caratteristiche tecniche e costruttive e criteri di localizzazione) per gli impianti di cui alla parte quinta, titolo I del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, così come indicato all'art. 11, "modalità e procedure di attuazione dei piani" del D.Lgs. 155/2010;
- ulteriori misure che interessano il traffico dei mezzi pesanti afferenti principalmente al comparto industriale, il funzionamento dell'area portuale e la pulizia dell'apparato viario.

Per quanto riguarda l'impianto ILVA Spa, si evidenzia che le prescrizioni tecniche contenute nel piano di risanamento di cui alla richiamata DGR 1944/2012 sono state recepite nell'ambito del procedimento di riesame dell'AIA conclusosi con il rilascio del Decreto DVA-DEC 547/2012, ed incluse tra le misure del Piano di Monitoraggio e Controllo, quali misure da operarsi in occorrenza dei "wind days", giornate in cui condizioni meteorologiche avverse, con particolare riferimento a direzione e velocità del vento, concorrono ad un maggiore trasporto di inquinanti nell'area del vicino quartiere Tamburi, ad elevata densità abitativa.



ALLEGATO ALLA DELIBERA

In particolare la misura del Piano di risanamento di Taranto 5.1.4. "Riduzione delle emissioni convogliate da applicare all'intero comparto industriale Taranto – Statte" dispone che, durante i Wind Days, per ogni impianto industriale sottoposto alla disciplina di AIA, si debba operare una riduzione del flusso di massa di emissioni in aria del B(a)P (qualora presente in quantit. significativa) e di PM10 del 10% rispetto ai valori medi giornalieri, relativamente ai punti di emissione aventi portata maggiore od uguale a 100.000 Nm³/h.

La giornata tipo a cui riferire il flusso di massa tipico era da intendersi (Dgr n. 1944 del 2/10/2012), per le emissioni convogliate come la media dei valori SME (quando presenti) per i 30 gg precedenti (esclusi i Wind Days); in assenza di SME, la metodologia di valutazione della "giornata tipo" deve essere esplicitata all'interno del report da predisporre in concomitanza dei Wind Days, e dovrà comunque far riferimento ai 30 gg antecedenti.


Il correttivo operato dal DPCM del 14 marzo 2014 tuttavia ha disposto invece, a proposito dei *wind days*, che *"anche con riferimento ad una valutazione in merito svolta durante l'analisi delle prescrizioni sviluppata con l'Ente di controllo, che il riferimento rispetto a cui implementare le azioni previste per ciascuna delle prescrizioni associate vada interpretato come giornata tipo dello stabilimento in marcia al limite consentito dal decreto di AIA del 26/10/2012"*.

Inoltre, con nota prot. n. 146 del 25/1/2017, la Regione Puglia ha formulato all'Autorità competente nuova istanza di riesame AIA per il complesso siderurgico ILVA di Taranto chiedendo, in particolare, di reimpostare i limiti emissivi del PM10 in modo tale da assicurare che la ricaduta emissiva in aria-ambiente, anche laddove conforme ai limiti di concentrazione imposti dal D Lgs 155/2010, consentisse un impatto sanitario sostenibile a fronte di evidenze che ne avevano messo in evidenza più elevati valori di tossicità.

Tale istanza è stata rigettata con nota del Ministero dell'Ambiente DVA 10229 del 2/5/2017 adducendo, quale principale motivazione di rigetto, quella per cui "non si evince quali siano i nuovi elementi istruttori acquisiti e ritenuti rilevanti, necessari presupposti del riesame ai sensi dell'art. 29 octies, comma 4, del Dlgs 152/2006" e, ancora avendo rilevato che "non è possibile evincere i limiti di emissioni di quali specifici inquinanti emessi debbano essere oggetto di riesame", pur a fronte di specifiche indicazioni in tal senso formulate nell'istanza.

Medio tempore sono stati disposti e conclusi dall'autorità regionale altri riesami di Autorizzazioni Integrate Ambientali di propria competenza, con particolare considerazione rivolta alle disposizioni del Piano di Risanamento del PM10 e del BaP nel Comune di Taranto, da destinarsi alle sezioni produttive responsabili di attività emissive di tipo diffuso e convogliato in occorrenza dei wind days.

I provvedimenti che ne sono scaturiti sono stati : Determinazione dirigenziale della Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia- Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti (di seguito d.d.) n. 36 del 17/6/2013 rivolto al cementificio "CEMENTIR" di Taranto, d.d. n. 41 del 16/7/2013 rivolto al termovalorizzatore "AMIU Spa - Taranto" nel Comune di Statte (TA) e d.d. n. 43 del 24/7/2013 rivolto all' impianto complesso "Italcave" sito nel Comune di Taranto.



ALLEGATO ALLA DELIBERA

in ordine alle misure relative ai i wind days, la regione Puglia prescriveva, con Piano di risanamento approvato con Dgr 1944 del 2/10/2012 che le misure di riduzione delle operazioni di caricamento, sfornamento e spegnimento del coke, nonché del flusso di massa di emissioni di PM10 e B(a)P dovessero essere riferite alla "giornata tipo", ovvero quella da intendersi, per le emissioni convogliate, come la media dei valori SME (quando presenti) per i 30 gg precedenti (esclusi i WindDays); in assenza di SME, la metodologia di valutazione della "giornata tipo" dovrà essere esplicitata all'interno dei report da predisporre in concomitanza dei WindDays, e dovrà comunque far riferimento ai 30 giorni antecedenti.

Il DPCM 14 marzo 2014 invece, disattendendo questa prescrizione, a proposito di dette misure relative ai wind days, ha indicato che "anche con riferimento ad una valutazione in merito svolta durante l'analisi delle prescrizioni sviluppata con l'Ente di controllo, che il riferimento rispetto a cui implementare le azioni previste per ciascuna delle prescrizioni associate vada interpretato come giornata tipo dello stabilimento in marcia al limite consentito dal decreto di AIA del 26/10/2012".

Quindi la norma statale ha completamente depotenziato, fino a di fatto annullare, il valore prescrittivo del Piano di Risanamento per Taranto con riferimento al comparto industriale, essendo già lo stabilimento in marcia con regime produttivo ampiamente inferiore a quello autorizzato con provvedimento AIA del 2012, per note per contingenze strutturali, giudiziarie ed economiche.

l'azione delle competenze regionali nell'ambito della costruzione dei Piani di risanamento sia di fatto regolata e vincolata al meccanismo dei superamenti dei valori limite degli allegati XI e successivi del D lgs 155/2010 e non possa, pur in presenza di criticità diffuse e percepite che riguardano anche evidenza su altri comparti ambientali, proporre limiti di emissione e prescrizioni più restrittivi, laddove i limiti degli inquinanti monitorati dalle centraline risulterebbero in senso stretto osservati.

Tuttavia, solo con il recente Decreto Ministeriale 30 marzo 2017 "Procedure di garanzia di qualità per verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente, effettuate nelle stazioni delle reti di misura", sono state stabilite misure per ottenimento di un dato dalla Rete di monitoraggio dell'aria-ambiente *in qualità* e che, fino ad allora, il tema sia stato regolato solo da riferimenti in forma di linee guida, con molti problemi di interpretazione univoca (soprattutto su taratura degli strumenti, calibrazione e campionamento), come risultato evidente nel corso delle riunioni di coordinamento interregionale che hanno portato alla stesura del testo di legge riferito.

Pertanto, il dato fin qui registrato dalla Rete Regionale non poteva garantire lo stesso livello di accuratezza ed affidabilità attualmente richiesto dalla legge, pur essendo stato senz'altro utile per il rilevamento dell'inquinamento ambientale, soprattutto se riferito al periodo di pieno esercizio del siderurgico, durante il quale i vettori inquinanti in uscita dal plesso industriale erano meno direzionali e più ad ampio ventaglio, tali da essere intercettati dalle stazioni di rilevamento comunque fossero collocate.



ALLEGATO ALLA DELIBERA

Tra l'altro, su questo punto, occorre specificare che l'amministrazione regionale ha semplicemente inteso rendere edotto codesto Ministero circa le verifiche in corso con Arpa Puglia rispetto all'accuratezza e l'accertamento in qualità dei dati prodotti, anche nei termini della rappresentatività delle stazioni della RRQA in ragione dell'assetto di deleghe di competenza fornite alla stessa agenzia regionale.

Inoltre, se è vero che la Regione è responsabile del dato della RRQA, non altrettanto può dirsi in ordine alla rete ILVA, che comprende anche una stazione che registra i dati in aria-ambiente (collocata in via Orsini nel quartiere Tamburi), la cui collocazione dovrebbe essere completamente riverificata in seno all'AIA, anche in ragione della già mutata geometria emissiva delle fonti emissive (batterie, cokerie, altiforni), ancora in divenire.

Orbene, se pur vero che cinque di sei centraline non soggiacciono ai limiti del D lgs 155/2010, una comparazione a fini indicativi con tali limiti appare sconcertante con riferimento ai superamenti in aree parchi (67)- Direzione (77 !) e cokeria (325 !!) e non può non far riflettere rispetto alla preoccupante concentrazione di emissioni. Il valore limite di superamenti su base annua in aria-ambiente è di 35, ma l'area aziendale è fruita stabilmente da oltre diecimila addetti, pari a quello della popolazione di una città.

Di seguito i superamenti da PM10 nella Rete Ilva a tutto dicembre 2017:

PM ₁₀													
Riepilogo n° di giorni con valore medio di PM ₁₀ superiore a 50 µg/m ³													
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	n° di giorni
TAMBURI	0	0	3	0	0	1	5	7	0	2	0	0	18
PORTINERIA C	0	1	0*	0	1	0	1	3	0	0	0	0	6*
COKERIA	21	27	30	22	31	27	31	30	28	29	25	24	325
RIV 1	0	0	0	0	0	0	3**	6	0	0	0	0*	9*
METEO PARCHI	1*	1	13	6	11	6	9	14	1	4	0	1	67*
DIREZIONE	5	5	9	4	4	13	13	16	2	3	1	2	77

NOTE: i valori sono al lordo delle sahariane: *dato ottenuto da 19 giorni di dati validi: **dato ottenuto da 23 giorni di dati validi. ° dato ottenuto considerando tutti i dati riportati in tabella.

A latere la Regione, al fine di poter dare seguito compiutamente all'esercizio delle proprie prerogative, ha più volte formulato richiesta di sussidio economico a codesto Ministero, senza proficuo riscontro.

Criticità deposizioni su Taranto

A titolo di esempio, in termini di area vasta, dagli esiti analitici relativi ai microinquinanti organici nelle deposizioni atmosferiche totali in agro di Taranto e Statte, aggiornate a tutto gennaio 2017, effettuate da Arpa Puglia, si desume che per il periodo 2008-2012 tutte le postazioni monitorate hanno fatto osservare medie annuali eccedenti le soglie tollerabili definite in diversi paesi UE e che, in particolare il parametro "Totale TEQ PCDD/F + PCB" che "Benzo(a)pirene" risulta ad oggi



ALLEGATO ALLA DELIBERA

ancora particolarmente elevato (>50 ng/m² die) per la postazione Deledda rispetto alla postazione di fondo Talsano (<10 ng/m² die). È anche possibile discernere una tendenza al rialzo per tutti i parametri a partire dall'anno 2014, particolarmente evidente per la postazione Masseria Carmine. Inoltre, si è osservata una forte criticità in riferimento ai valori elevati di PCDD/F riscontrati nei campioni di deposizioni atmosferiche nel sito di monitoraggio di via Orsini (quartiere Tamburi) a Taranto nei mesi di novembre 2014 e febbraio 2015 ("Diossina nel quartiere Tamburi- Relazione integrativa sulle deposizioni", prot. Arpa n. 28787 del 09/05/2017). Nella stessa Appendice I, sono riportati anche i documenti relativi agli esiti di ulteriori monitoraggi ambientali effettuati da ARPA, sia attraverso la rete deposimetrica per determinare i tassi di deposizione secca e umida di microinquinanti organici e inorganici che gli esiti di campagne vento-selettive al quartiere Tamburi.

Tali criticità, relative alla presenza di valori elevati di microinquinanti organici, è alla base del procedimento penale in corso per avvelenamento di sostanze alimentari.

Piano di Risanamento a Torchiarolo per inquinante PM10

Stante il superamento nel comune di Torchiarolo dei valori limite di PM10 di cui all'allegato XI del D.lgs.155/2010 art. 9 comma 1 e comma 2, la Giunta Regionale ha approvato con Delibera n. 2349 del 4/12/2013 il "Piano Contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel Comune di Torchiarolo (BR) per l'inquinante PM10".

Quest'ultimo, sul comparto civile, ha previsto le seguenti misure, poste in capo all'amministrazione comunale di Torchiarolo: ordinanze per divieto combustioni incontrollate all'aperto, imposizione di divieto di utilizzo di sistemi di combustione domestica a biomassa non dotati di adeguati sistemi di filtraggio, una misura relativa al comparto industriale di seguito meglio illustrata, misure di comunicazione e di monitoraggio.

La piena esecutività delle misure del Piano è stata inficiata dalla resistenza opposta da parte dell'amministrazione comunale, sfociata in un contenzioso, pur avendo questa partecipato attivamente al processo di formazione del Piano ed avendone condiviso in via preliminare le misure ed attuate in modo parziale. Questa ricorreva al Tar di Lecce chiedendo l'annullamento della Delibera di G.R. e di tutti gli atti alla stessa presupposti e propedeutici con cui la Regione aveva approvato il piano stesso, chiedendo la sospensione della sua efficacia.

Viepiù, la misura del Piano relativa alla installazione dei filtri sui camini domestici (4.2.- "Prime misure di risanamento per il comparto civile: bando per il finanziamento di sistemi di filtraggio dei fumi di combustione") aveva già consentito il trasferimento a favore dell'amministrazione comunale di somme di denaro: con Determina dirigenziale n. 15 del 07/02/2011 la Sezione Ecologia aveva impegnato la somma di € 105.000,00 (centoodiecimila/00) per la realizzazione delle azioni di risanamento della qualità dell'aria nel Comune a valere sul Programma Regionale di Tutela Ambientale – Asse VII - Linea di Intervento a) (approvato con DGR n. 1440/2003); infine, con altra Determina Dirigenziale del Dirigente del Servizio Ecologia n. 108 del 04/05/2011, è stata



ALLEGATO ALLA DELIBERA

trasferita la somma di € 42.000,00 (quarantaduemila/00) (nella misura del 40 % della somma complessiva stanziata) a titolo di acconto della cifra complessiva.

Non essendo tuttavia state attivate dal Comune le procedure di evidenza pubblica per l'implementazione del processo, a fronte di una manifestata difficoltà di trovare un prezzo commerciale congruo unitario per filtro, in grado di soddisfare un insieme di utenti in un adeguato intorno della centralina di Piazza Don Minzoni, tale somma è restata inutilizzata.

L' amministrazione regionale ha pertanto da sempre posto in essere tutto quanto di propria competenza per rendere immediatamente esecutive le misure e le azioni del Piano, finanche attraverso diffida diretta nei confronti di detta amministrazione, nonché esponendo formale denuncia dei fatti:

Nel contenzioso di primo grado dinanzi al Tar Lecce, quest'ultimo con ordinanza n. 242/2014, ha rigettato la richiesta di sospensiva della D.G.R. n. 2349/2013 di approvazione del Piano Contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'aria nel Comune di Torchiarolo (BR) per l'inquinante PM10, nonché degli atti presupposti.

Successivamente è intervenuta la sentenza del Tar Lecce n. 623/2015 che ha disposto, nell'accogliere il ricorso del Comune di Torchiarolo, l'annullamento della D.G.R. n. 2349/2013; la Regione Puglia opponeva quindi ricorso per riformarla.

A seguito della interposizione dell'appello alla sentenza del Tar di Lecce n. 623/2015 è tuttavia intervenuto in sede cautelare il Consiglio di Stato che ha rimarcato (seppur interinalmente, quanto ai suoi effetti sospensivi) la necessità di "attivare gli interventi per il risanamento dell'aria nel territorio comunale e nulla osta alla verifica medio tempore da parte delle Amministrazioni della sufficienza degli stessi", ritenendo altresì prevalente l'interesse pubblico sotteso oltreché connesso all'attuazione del Piano (coincidente con la tutela della salute),

Pertanto, con ordinanza n.3235 del 17.07.15 il Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutività della sentenza n.623/2015 del Tar Puglia - sez. di Lecce, considerando prevalente l'interesse della Regione ad attivare gli interventi per il risanamento dell'aria nel territorio comunale di Torchiarolo.

Con ordinanza collegiale del 26.07.16, il Consiglio di Stato ha infine disposto:

"...una verifica tendente ad accertare quale sia l'origine del superamento dei valori limite di PM10 riscontrati dalle centraline di rilevamento della qualità dell'aria installate nel Comune di Torchiarolo, e, in particolare, se il detto superamento possa essere determinato e in che misura, dalla "combustione di legna legata alle attività agricole stagionali ed utilizzo di biomassa legnosa negli impianti di riscaldamento residenziali", ovvero se il rilevato stato di inquinamento dell'aria possa ascrivarsi e in che misura, alle emissioni provenienti dalla centrale termoelettrica di Enel Produzione s.p.a. ubicata nella vicina località di Cerano o da altri stabilimenti inclusi nell'area industriale di Brindisi"



ALLEGATO ALLA DELIBERA

La Regione Puglia ha in generale e comunque mantenuto un approccio dialogico ed aperto nei confronti del Comune di Torchiarolo, che comunque – al netto del percorso in contraddittorio formalmente instaurato- ha mostrato di recente un maggiore profilo di collaborazione nei confronti del percorso già delineato dal Piano. Con Deliberazione Giunta Comunale n. 209 del 06/11/2015 il Comune di Torchiarolo ha preso atto della disponibilità di Enel Produzione a finanziare la realizzazione di sistemi di filtraggio delle emissioni dei caminetti domestici a Torchiarolo, autorizzando l'installazione di kit di filtrazione dei fumi, a valere quale sistemi di filtraggio delle emissioni dei caminetti domestici a Torchiarolo.

Enel, per quanto riferito dal Comune, in data 21/10/2015 e 20/11/2015, ha proceduto all'acquisto e consegna di complessivi n. 39 kit di filtrazione dei fumi e successivamente alla installazione su 38 siti ricadenti nel Comune di Torchiarolo, sotto lo stretto controllo dei competenti uffici comunali;


La prima fase di sperimentazione dei dispositivi di filtrazione dei fumi ha evidenziato alcuni rilevanti disagi tecnico-funzionali consistenti nel deposito di catrame liquido sulle parti fredde del condotto fumi, con conseguente formazione di oli pirolitici (gocce di catrame) internamente al camino;

In ragione di tali eventi si sono resi necessari alcuni interventi di modificazione funzionale dei condotti fumi al fine di limitare al massimo la formazione di tale depositi circoscrivendole solo alle fasi di accensione e spegnimento (canne fumarie coibentate, sostituzione dei comignoli eolici con comignoli antivento fissi).

Più recentemente e' intervenuta deliberazione regionale di aggiornamento delle misure del Piano, la DGR 1642 del 17/10/2017 che ha eliminato, in particolare, la previsione del bando quale condizione ineludibile per il finanziamento dei filtri, lasciando all'a.c. la facoltà di implementare i criteri regionali per la selezione delle abitazioni.

Inoltre, è stata prevista in particolare la possibilità che l'amministrazione regionale, in caso di evidenza di maggiore incidenza, rispetto a quella sin qui stimata, del contributo della sorgente industriale dell'inquinamento a Torchiarolo e negli altri comuni inclusi nella stessa area di ricaduta, possa chiedere all'Autorità competente il riesame delle autorizzazioni AIA statali dei complessi del polo industriale brindisino, per l'eliminazione o, ove non possibile, la drastica riduzione di detta influenza, oltre ai principali interventi previsti sulle fonti civili di già evidenziati, sono state disposte misure per il contenimento dei fenomeni emissivi per la centrale termoelettrica di Enel Cerano, la cui incidenza sui superamenti registrati a Torchiarolo è stata stimata, dall'Arpa Puglia, pari a circa il 10%.

La misura del Piano di risanamento rivolta la comparto industriale è la seguente: "Misura 4.5- Controllo e riduzione del contributo industriale della centrale ENEL di Brindisi, con aggiunta di misure dedicate: - confronto delle emissioni complessive con il limite massico annuale sulla base dei dati rilevati dal Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME), estendendo tale sistema anche al funzionamento dell'impianto in regime transitorio; - riduzione almeno del 20% del limite massico annuale (che con l'applicazione del punto precedente si applica anche alle emissioni "reali" durante i periodi transitori) rispetto a quanto autorizzato dal provvedimento di



ALLEGATO ALLA DELIBERA

AIA; - riduzione almeno del 10% del limite di concentrazione di particolato emesso dall'impianto in oggetto, in regime di funzionamento, rispetto a quanto autorizzato dal provvedimento di AIA";

Conseguentemente alle misure disposte a carico della Centrale Termoelettrica ENEL di Brindisi-Cerano, con nota prot. 4952/SP in data 09/12/2013 l'allora Presidente della Regione Puglia richiese il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale DVA 253/2012 rilasciata in favore di Enel Produzione Spa Brindisi, il cui iter istruttorio fu avviato con Decreto DVA 3/2014.

Il procedimento risulta ad oggi concluso con provvedimento di riesame DM n. 174 del 3/7/2017.

"Infine, per quanto riguarda gli impianti Edipower, Versalis, Basell ed Enipower, eventuali ulteriori provvedimenti finalizzati al contenimento delle emissioni in aria durante i fenomeni transitori citati, potranno essere definiti a valle dell'applicazione di tutte le misure già previste dalle rispettive AIA, in funzione delle documentazioni prodotte dai Gestori, dagli elementi che emergeranno nelle visite ispettive e dagli esiti del presente Piano" (ancora da "Misura 4.5" del Piano di Risanamento di Torchiariolo).

Questa ultima parte della Misura sta trovando progressiva attuazione nei recenti riesami disposti dall'Autorità Competente.

ALTRE CRITICITA' EMERSE MEDIO TEMPORE

SUPERAMENTI DI NO2 NEL COMUNE DI BARI

Presso la stazione di tipo "Traffico" di Bari Cavour l'inquinante NO2, la cui concentrazione media annua è risultata anche nell'anno 2017 (oltre che nel 2016 e 2015) superiore al limite annuale per la protezione della salute umana del biossido di azoto, fissato dal D.Lgs. 155/2010 in 40 µg/m3, come riferito dalla stessa Agenzia regionale in comunicazioni ufficiali.

A seguito di incontro tecnico svoltosi in data 24 gennaio 2018, convocato dal Dipartimento, Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, si sono riunite le amministrazioni coinvolte nella gestione dei superamenti in aria- ambiente dell'inquinante NO2 registrati dalla stazione di rilevamento (tipo traffico-urbana) di Bari-Cavour, nel Comune di Bari.

È emersa, alla presenza di Regione (Servizio Decarbonizzazione, Servizio Autorizzazione Ambientale, Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale), Comune di Bari (Dip. Urb.ni primarie, l'Ufficio Ambiente e il Settore PG Ecologia Tributi Polizia Locale) e Arpa Puglia, la necessità di dar seguito agli impegni presi, con particolare riferimento a quanto atteso dal Comune di Bari e da Arpa Puglia per far fronte alle azioni di risanamento per l'inquinante NO2.

In particolare si è chiesto di procedere tempestivamente a:

- indicazione di misure idonee, privilegiando quelle di rapida implementazione, da parte dell'a.c.;



ALLEGATO ALLA DELIBERA

- modellizzazione di micro-scala per la rappresentazione del contesto di intorno della stazione in questione, nonché, più in generale, idoneo supporto per la costruzione del Piano di risanamento ex art. 9 del Dlgs 155/2010 e ss.mm.ii da parte di Arpa Puglia;
- attestazione circa la conformità della localizzazione della stazione di Bari-Cavour ai criteri di localizzazione di cui all'Allegato III del D Lgs 155/2010 e ss.mm.ii, come peraltro già richiesto con precedenti e successive comunicazioni.

ESITI MODELLISTICA 2013

La valutazione modellistica della qualità dell'aria sulla Regione Puglia è stata condotta ai sensi del D.lgs 155/2010 relativamente all'anno 2013 con il modello euleriano di trasporto e chimica dell'atmosfera FARM, ad una risoluzione spaziale pari a 4 km x 4km.

Riguardo al valore limite giornaliero per il PM10, da non superare per più di 35 volte all'anno, il modello ha rilevato un superamento sia in corrispondenza dell'area industriale di Taranto che presso il comune di Mesagne, in provincia di Brindisi. A Mesagne e a Latiano il modello ha rilevato inoltre il superamento del valore limite annuale per il BaP.

Per il PM2.5 non si sono riscontrati sul territorio regionale superamenti del valore limite vigente, relativo al 2013. D'altro canto, è opportuno rilevare che, se si applicasse il limite più restrittivo per il PM2.5, valido a partire dall'1/01/2015, si rileverebbero superamenti sia in corrispondenza di alcuni comuni del territorio brindisino che nella città di Taranto, nella parte del quartiere Tamburi più prossima alla zona industriale.

Riguardo alla causa dei suddetti superamenti, è stato condotto uno specifico approfondimento modellistico, che ha identificato la combustione residenziale della biomassa quale sorgente emissiva responsabile di tali criticità sul territorio brindisino.

L'esito della verifica della conformità dello stato della qualità dell'aria sulla regione, ricostruito dal modello ad una risoluzione 4kmx4km, può essere condizionato dalla risoluzione modellistica spaziale adottata. Per tale ragione, al fine di caratterizzare con maggiore dettaglio sia i livelli di concentrazione degli inquinanti normati dal D.lgs 155/2010 che la relativa distribuzione spaziale, è stata condotta una nuova simulazione applicando il sistema modellistico, incentrato sul codice FARM, simultaneamente sia alla regione Puglia, ad una risoluzione spaziale pari a 4km, che ad un dominio (denominato Salento), comprendente i territori provinciali di Lecce, Brindisi e Taranto, ad una risoluzione spaziale pari ad 1km.

ESITI MODELLISTICA 2016

Nel corso del triennio 2015-2017 ARPA Puglia si è dotata di un sistema modellistico in grado di ricostruire sull'intero territorio regionale, con focus su eventuali sottodomini di interesse, le concentrazioni di inquinanti gassosi e di particolato in modalità sia retrospettiva che predittiva. Tale sistema è inoltre in grado di assimilare le misure fornite dalla rete di monitoraggio della QA gestite da ARPA Puglia.



ALLEGATO ALLA DELIBERA

Il sistema modellistico si basa sull'applicazione dei modelli euleriani di chimica e trasporto, che, come indicato nella Appendice III del D.Lgs.155/2010, rappresentano gli strumenti più idonei a trattare il contesto pugliese, caratterizzato da una elevata complessità meteorologica ed emissiva. Il sistema di ARPA Puglia è attualmente installato ed implementato sul datacenter di calcolo, ReCaS, realizzato dall'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).

Le simulazioni, condotte da ARPA Puglia con il suddetto sistema, sono utili a valutare, ai sensi del D.Lgs 155/2010, lo stato della QA, riferito all'anno 2016, sull'intera regione Puglia, a 4km di risoluzione spaziale, con uno specifico focus ad 1km sulle province di Brindisi, Lecce e Taranto. Tale focus è stato condotto per caratterizzare con maggiore dettaglio i livelli di concentrazione e la relativa distribuzione spaziale degli inquinanti normati, con particolare riferimento all'identificazione delle aree di superamento. A riguardo si precisa che la prima valutazione modellistica di ARPA riferita al 2013 sullo stato della QA sulla Regione, con *nesting* sul Salento, aveva evidenziato proprio su tale area una serie di non conformità per il PM10, PM2.5 e Benzo(a)Pirene.

Si precisa inoltre che, rispetto alla valutazione modellistica riferita al 2013, per il 2016 i campi di concentrazione, ricostruiti sulla Puglia e sul Salento dal modello fotochimico, sono stati combinati/integrati con le misure effettuate nel 2016 dalle reti di monitoraggio di ARPA Puglia, al fine di ottenere una migliore e più realistica rappresentazione dello stato della QA sul territorio sia in termini di entità dei livelli di concentrazione che di distribuzione spaziale.

Sul dominio regionale le criticità riguardano unicamente l'ozono con il superamento del valore obiettivo nelle aree costiere e nel Nord Salento.

Sul territorio delle province di Brindisi, Lecce e Taranto (dominio Salento), analogamente a quanto già riscontrato per l'anno 2013, la valutazione dello stato della QA relativa al 2016 ha rilevato la presenza di alcune non conformità per il PM10, per il B(a)P, per il PM2.5.

In particolare, riguardo al valore limite giornaliero per il particolato fine – frazione PM10, da non superare per più di 35 volte all'anno, l'analisi condotta per il 2016, assimilando le misure di PM10 delle centraline della rete di monitoraggio sui corrispondenti campi di concentrazione previsti dal modello fotochimico FARM, ha evidenziato alcune non conformità sia in corrispondenza della provincia di Taranto (nei comuni di Mottola e Castellaneta), che in diversi comuni dell'area brindisina (Mesagne, Latiano, Oria, Ceglie Messapica, San Donaci ed Erchie).

Anche relativamente alla media annuale del particolato fine – frazione PM2.5 l'analisi ha mostrato per il 2016 sul dominio salentino diversi superamenti del valore limite vigente. In provincia di Taranto tali superamenti sono stati stimati nei comuni di Mottola e Castellaneta. In provincia di Brindisi i superamenti sono stati riscontrati presso i comuni di Mesagne, Latiano ed Oria.

Relativamente al Benzo(a)pirene la valutazione condotta con il solo modello fotochimico ha evidenziato la presenza di numerosi superamenti in provincia di Taranto (nei comuni di Mottola,



ALLEGATO ALLA DELIBERA

Castellaneta, Ginosa, Massafra, Grottaglie, Palagiano e San Giorgio Jonico) e in provincia di Brindisi (nei comuni di Mesagne, Latiano, Ceglie Messapica, Oria, Cellino San Marco, San Donaci, Francavilla Fontana, Erchie, Cisternino, Villa Castelli, Torre Santa Susanna, Torchiarolo, San Pietro Vernotico, Ostuni e San Vito dei Normanni), interessando anche 5 comuni della provincia di Lecce (Guagnano, Lequile, Cutrofiano, Salice Salentino e San Pietro in Lama).

Infine, su buona parte del territorio salentino si è verificato il superamento del valore limite obiettivo previsto per l'ozono.

PROBLEMI SUPERAMENTI A PALO DEL COLLE (BA)

Si registra un trend recente di superamenti da PM10 nella centralina EN05 collocata a Palo del Colle (che si ribadisce non essere di competenza regionale in quanto non ricadente nella RRQA), che il rapporto Arpa (rif. rete Sorgenia, mese di dicembre 2016) riferisce essere "presumibilmente imputabili alle combustioni domestiche dei caminetti. Tale assunzione è avvalorata dall'assenza di superamenti di PM10 durante il periodo estivo".

Tuttavia, attesa viepiù la estrema "sensibilità" del ricettore (plesso scolastico) è indispensabile addivenire a delle risposte esaustive e maggiormente circostanziate

Esistono ben cinque stazioni di monitoraggio di qualità dell'aria facenti parte della Rete di Sorgenia Puglia Spa e gestite da ARPA Puglia.

Le 5 stazioni sono così collocate:

- stazione denominata EN01 "AQP" presso il pozzo n. 4 dell'AQP in agro di Bitonto;
- stazione denominata EN02 "Assessorato Ecologia" presso la sede regionale, in via delle Magnolie 6, nella zona industriale di Modugno;
- stazione denominata EN03 "Vigili Urbani" in Via Maranda a Modugno nel plesso scolastico attiguo al Palazzo comunale
- stazione denominata EN04 "San Paolo" nel plesso scolastico di Via Ancona – Modugno – nelle vicinanze dell'Ospedale San Paolo;
- stazione denominata EN05 "Scuola media Guaccerò" nel comune di Palo del Colle, alla via Vecchia per Bitonto



ALLEGATO ALLA DELIBERA

COMUNE	UBICAZIONE	CRITERI SCELTA UBICAZIONE	DISTANZA DALLA CENTRALE	STAZIONE	TIPO ZONA	TIPO STAZIONE	coordinate LAT.	coordinate LONG.	INQUINANTI MONITORATI
Bitonto	Pozzo n.4 AQP	Presso punto teorico max ricadute	ca 2,6 Km in S-SO	EN 01	Suburbana	Industriale	41° 04' 45"	16° 44' 43"	NO _x , CO, Idrocarburi, O ₃ , PM ₁₀ , PM _{2,5}
Modugno	Ass. Regionale Ecologia	Presso punto teorico max ricadute	ca 1,0 Km in N-E	EN 02	Suburbana	Industriale	41° 06' 31"	16° 45' 17"	NO _x , CO, Idrocarburi, O ₃ , PM ₁₀ , PM _{2,5}
Modugno	Vigili Urbani	Presso punto teorico max ricadute	ca 2,7 Km in S-E	EN 03	Urbana	Industriale	41° 05' 14"	16° 46' 54"	NO _x , CO, PM _{2,5}
Modugno	San Paolo	Presso punto teorico max ricadute	ca 2,9 Km in N-E	EN 04	Suburbana	Industriale	41° 06' 54"	16° 47' 17"	NO _x , CO, PM ₁₀
Palo del Colle	Scuola media Guacchero	Presso punto teorico max ricadute	ca 8,5 Km in S-O	EN 05	Suburbana	Industriale	41° 03' 41"	16° 42' 03"	NO _x , CO, PM ₁₀

Tuttavia, due di queste cinque stazioni, ovvero EN01 ed EN 05, non sono parte integrante della Rete Regionale della Qualità dell'aria, poiché nel percorso di riorganizzazione funzionale della RRQA confluito nel Programma di Valutazione validato dal Ministero ed approvato infine dalla Regione con DGR 2420/2013 (Allegato 3) le stesse sono state ritenute ridondanti e non più funzionali alla Rete stessa, pur se con la possibilità (in questo caso "necessità", trattandosi di centraline collegate al quadro prescrittivo della CTE Sorgenia) di mantenimento in esercizio in ragione di varie e circostanziate esigenze di monitoraggio dell'aria-ambiente. Nel caso specifico il loro funzionamento va ricondotto in modo esclusivo al quadro prescrittivo della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto DEC-DSA-2004-0000289, a valere sulla prescrizione n. 4

Per le altre esistenti centraline (EN02-EN03-EN04) sussiste invece una competenza "integrata" tra quelle del Gestore che le ha installate in virtù del quadro prescrittivo e quelle regionali, in ordine alla necessità di monitorare l'aria-ambiente e di implementare, se del caso, tutte le azioni necessarie per la gestione dei superamenti dei Valori Limite introdotti dal D Lgs 155/2010 (Allegati XI e XII).

Nella stazione EN05 di Palo del Colle si sono registrati, a tutto dicembre 2017, stando alla relazione mensile Rete di monitoraggio della Qualità dell'Aria- Report DICEMBRE 2017, ben 51 superamenti dei limiti di legge per il PM10

La Regione Puglia si attiva laddove, per tutte le centraline della RRQA e pertanto anche per EN02-EN03 e EN04, si realizzino detti superamenti, intervenendo con i piani di superamento o di contenimento del rischio di propria competenza ex lege.

Evidentemente, questa condizione non è ancora insorta con riferimento alle centraline di proprietà Sorgenia appartenenti alla RRQA, ma non può assolutamente trascurarsi il dato ambientale complessivo, ai fini dell'adozione di misure di risanamento nell'area interessata e anche di riduzione del rischio, con riferimento alla stazione EN04 di Modugno per la quale il numero di superamenti dello stesso inquinante è stato pari a 25.



ALLEGATO ALLA DELIBERA

RICHIESTA MONITORAGGIO QA A BARLETTA

Nell'ambito delle riunioni tecniche inerenti al Protocollo di Intesa di cui alla DGR 2033/2015, "Approvazione proposta di protocollo d'intesa per la realizzazione di un monitoraggio ambientale nel territorio della Città di Barletta tra Provincia di Barletta Andria Trani e Regione Puglia, Comune di Barletta, Arpa Puglia, ASL BAT e CNR IRSA," si sono svolte due riunioni della Cabina di Regia regionale per la Qualità dell'Aria nel mese di settembre 2016, nelle quali le amministrazioni intervenute, limitatamente al monitoraggio della qualità dell'aria, hanno rappresentato la necessità di monitorare non solo una sorgente fissa, ma anche possibili sorgenti diversamente localizzate, compreso inquinamento da traffico come in via Barletta, sorgenti industriali via Trani, altre fonti puntuali come sansifici etc

Tanto, anche in virtù di un'accezione più ampia attribuita al tema della bonifica, quale strumento in grado di intervenire anche su più fattori di trasporto, oltre della necessità di intercettare e misurare la frazione inalabile, da cui discende l'utilità del mezzo mobile in un approccio integrato.

E' stato evidenziato come la Provincia avesse delegato al Comune la regia tecnica delle attività, trasferendo anche le somme a sua volta recepite dalla Regione.

Ad oggi l'amministrazione Comunale ha impegnato 280k € (fondi comunali per fornitura e manutenzione), effettuato una gara ed acquistato la stazione mobile.

L'amministrazione comunale ha successivamente manifestato la necessità che la Regione si facesse carico delle attività manutentive di detta stazione, circostanza tuttavia possibile solo attraverso la sua inclusione nella RRQA, a tutt'oggi non disposta.

OZONO

L'ozono è un inquinante secondario che non viene generato da alcuna fonte, ma si forma in atmosfera attraverso reazioni fotochimiche tra altre sostanze (tra cui gli ossidi di azoto e i composti organici volatili).

Dal momento che il processo di formazione dell'ozono è catalizzato dalla radiazione solare, le concentrazioni più elevate si registrano nelle aree soggette a forte irraggiamento e nei mesi più caldi dell'anno.

Il D. Lgs. 155/10 fissa un valore bersaglio per la protezione della salute umana pari a 120 mg/m³ sulla media mobile delle 8 ore, da non superare più di 25 volte l'anno. Lo stesso decreto fissa una soglia di informazione a 180 mg/m³ e una soglia di allarme a 240 mg/m³ sulla media oraria.

A tutto il 2016, il valore bersaglio per la protezione della salute umana è stato superato in tutte le Province: il numero più alto di superamenti (97) è stato registrato a Grottaglie (TA).

Nel 2015 il valore bersaglio per la protezione della salute umana è stato superato nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. Il numero più alto di superamenti (67) è stato registrato a Galatina (LE)

Considerando poi, quale indicatore l' AOT 40 (Accumulation Over Threshold of 40 ppb), calcolato sommando le differenze tra le concentrazioni orarie superiori a 80 mg/m³ e il valore di 80 mg/m³ misurate tra le ore 8:00 e le ore 20:00 dei mesi da maggio a luglio, utilizzato per valutare il raggiungimento degli obiettivi di protezione della vegetazione, si è ricavato che



ALLEGATO ALLA DELIBERA

il valore bersaglio, fissato in 18000 mg/m³*h, da valutarsi solo nelle stazioni di monitoraggio utilizzate nella valutazione dell'esposizione della vegetazione, sia nel 2015, che nel 2016, ad esclusione della stazione di Brindisi - Terminal Passeggeri e San Severo – Azienda Russo, tale limite è stato ampiamente superato in tutte le stazioni di fondo

INFRAZIONI EUROPEE SULLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM10- Procedura d'infrazione n. 2014/2147

Il reiterarsi di tali superamenti è da tempo all'attenzione della Commissione Europea che, in data 10 luglio 2014, ha emesso una lettera di costituzione in mora nei confronti dell'Italia per la violazione degli artt 13, par.1 e 23, par.1 secondo comma della direttiva 2008/50/CE, sulla scorta dell'esito dell'indagine condotta con il Pilot 4915/13/ENVI dell'aprile 2013, per i superamenti dei valori limite del PM10 registrati nel territorio italiano dal 2005, nell'ambito della Procedura di infrazione n. 2014_2147 "Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia. ENVI Ambiente direttiva 2008/50/CE". Successivamente, con nota del Ministero dell'Ambiente MATTM prot RIN 6396 del 9/5/2017, è stato riportato il Parere motivato della Commissione rif. SG D/6393 del 28/4/2017, riferendo che la Procedura si è evoluta, aggravandosi, dalla precedente fase di "messa in mora" alla fase di "parere motivato", immediatamente propedeutica alla fase sanzionatoria, fatta salva la possibilità dello Stato italiano di argomentare nel merito, con il supporto delle amministrazioni coinvolte.

la Procedura, infatti, attiene alla serie dei superamenti a partire dal 2009, ovvero dall'entrata in vigore della direttiva 2008/50/CE, e che pertanto include anche i superamenti da PM10 nel Comune di Taranto, oltre quelli di Torchiarolo in provincia di Brindisi. Il fatto che il Parere Motivato della CE abbia ritenuto non evidenti le misure in ordine alla "revisioni delle pertinenti autorizzazioni" rivolte al comparto industriale, può significare ad una prima interpretazione, che abbia ritenuto non adeguato il riesame AIA dell'Ilva del 2012 e non è da escludersi (a fronte di uno sforzo interpretativo non immediato, attesa l'estrema sintesi delle valutazioni dedicate alla IT1613 ovvero "Puglia- Zona Industriale" che riguarda la Puglia) che abbia ritenuti insufficienti gli sforzi rivolti, con specifica attenzione, al comparto emissivo. D'altronde gli sforamenti di PM10 all'interno dell'azienda sono piuttosto eloquenti in ordine alle efficacia delle misure delle AIA a tutt'oggi vigenti.

La Regione ha riscontrato sia alla prima nota di messa in mora, con comunicazione prot. n. 7747 del 2/9/2014, sia al più recente Parere Motivato riscontrando ai quesiti formulati ed argomentando nel merito, con nota prot. 3728 del 12/6/2017, assumendo impegni stringenti in ordine all'attuazione di quanto di propria competenza per il rientro tempestivo di detti superamenti.



ALLEGATO ALLA DELIBERA

NO2- Procedura di infrazione n. 2015/2043

Il 28 maggio 2015 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per non aver ottemperato agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria, con riferimento al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto (NO₂) in 15 zone e agglomerati localizzati nel territorio delle regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia e Toscana. La Commissione contestava anche la mancata attuazione di misure appropriate per garantire la conformità ai pertinenti valori limite di NO₂ (in particolare, per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile).

La Commissione ha infatti rilevato che, benché la legislazione italiana (decreto legislativo n. 155/2010) abbia recepito integralmente i limiti orari (pari a 200µ/m³) ed annuali (pari a 40µ/m³) relativi al biossido di azoto, in ampie aree del territorio nazionale tali limiti non risultano rispettati.

Un ultimo monito (Parere motivato Art. 258 TFUE) è stato inviato dalla Commissione a febbraio 2017. La Regione Puglia non ha mai ricevuto alcuna comunicazione, non essendo risultata interessata dalla problematica al momento in cui l'infrazione è stata aperta; come già visto, però, è risultata interessata successivamente.

RISPOSTE ATTESE DALLA PIANIFICAZIONEAmbito di applicazione

Pianificazione degli interventi e delle misure da applicarsi al territorio regionale per la protezione e il miglioramento della qualità dell'aria.

Obiettivo del Piano e del suo aggiornamento

Coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva 2008/50/CE, dal D.Lgs. n. 155/2010, gli obiettivi generali della pianificazione regionale per la qualità dell'aria individuati dal PRQA sono:

1. procedere ad una nuova classificazione delle zone e degli agglomerati ai sensi dell'art. 4 del dlgs 155/2010;
2. rientrare nei valori limite nelle zone e negli agglomerati ove il livello di uno o più inquinanti superi tali riferimenti;
3. preservare da peggioramenti la qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti siano stabilmente al di sotto di tali valori limite;
4. ridefinire la Rete Regionale della Qualità dell'Aria e la Rete dei deposimetri regionali.

L'azione del PRQA, pertanto, è volta alla individuazione e alla attuazione di misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera con il conseguente miglioramento dello stato della qualità dell'aria.

Finalità della riedizione del Piano e ambiti di intervento

Con riferimento agli obiettivi sopra richiamati, il Piano sarà adeguato al vigente dettame normativo e orientato a migliorare le tempistiche di conseguimento degli obiettivi previsti



ALLEGATO ALLA DELIBERA

attraverso una maggiore specificazione delle azioni e un rilancio delle iniziative di medio e lungo periodo già previste dal vigente PRQA.

Le misure programmate come di medio-lungo periodo nel vigente PRQA possono necessitare, infatti, di un' ulteriore definizione delle modalità attuative, in ragione anche del mutato contesto socio-economico e conoscitivo di riferimento rispetto a quello valutato durante la stesura del PRQA e riferibile al periodo precedente all'approvazione del Piano.

Il rafforzamento dell'azione terrà conto degli esiti derivanti dall'attuazione degli accordi con il Ministero dell'Ambiente, nell'ambito del Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria ambiente ex art. 20, oltreché alle nuove evidenze scientifiche emerse (es. caso *dieselgate* per le motorizzazioni diesel).

Gli ambiti di intervento individuati dal PRQA sono riconfermati nel suo aggiornamento e sono:

- trasporti su strada e mobilità;
- sorgenti puntuali e diffuse stazionarie;
- attività agricole e forestali;
- uso razionale dell'energia e dei combustibili.

CONTENUTI DELL'AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento di Piano dovrà contenere:

- l'individuazione delle misure da attuarsi secondo modalità, tempistiche e risorse definite;
- l'individuazione dei nuovi scenari emissivi conseguenti;
- armonizzazione con gli scenari energetici ai sensi dell'art.22, c.4 del D Lgs 155/2010;
- la costruzione dei nuovi scenari di qualità dell'aria tramite l'utilizzo di modelli fotochimici, che consentano di individuare le date di rientro nei limiti per tutti gli inquinanti monitorati.

AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE O ZONIZZAZIONE

- aggiornamento zonizzazione regionale della qualità dell'aria
- ridefinizione della Rete Regionale della Qualità dell'Aria includendo Rete dei deposimetri regionali e rete della radioattività ambientale

COERENZA CON LA NORMATIVA E LA PIANIFICAZIONE ESISTENTE

Il Piano è predisposto ai sensi degli artt. 9 e 11 del D.Lgs 155/2010, nel rispetto dei criteri e degli elementi ivi previsti all'appendice IV e all'allegato XV. L'aggiornamento dovrà inoltre essere coerente con la nuova pianificazione regionale esistente.

COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI INTERESSATI

Il percorso di aggiornamento dovrà tenere coinvolgere la Cabina di Regia ex Dgr 2496/2015, estesa anche alle Province non incluse nella deliberazione regionale.



ALLEGATO ALLA DELIBERA

Dovranno ovviamente essere coinvolti i soggetti competenti in materia ambientale nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS

ATTUAZIONE PER PIANI STRALCIO PER LE AREE DI SUPERAMENTO

Il PRQA potrà operare anche per piani stralcio, ove gli stralci valgono a tutti gli effetti quali piani di risanamento o di riduzione del rischio di superamento, ex artt. 9 e ss del D Lgs 155/2010, in aree la cui identificazione è già acclarata in ordine alle problematiche registrate in area-ambiente, sia per superamenti rilevati dalla RRQA, sia quali conseguenti alle valutazioni della modellistica.

AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI DI PIANO

L'aggiornamento di Piano dovrà tenere conto degli esiti derivanti dal monitoraggio triennale del PRQA articolato sui tre livelli di realizzazione, risultato e impatto e che restituirà una valutazione complessiva derivante dall'attuazione del Piano.

STRUMENTI

PERCORSI DI SUSSIDIARIETÀ CON MATTM

Con comunicazione prot. 11415/RIN del 21/09/2015 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare invitava la Regione Puglia, facendo seguito a prime interlocuzioni in merito alle misure da intraprendere a livello nazionale e regionale per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree del Centro e Sud Italia. I rappresentanti regionali in quella sede ribadirono la necessità da parte dell'amministrazione regionale di essere parte attiva e beneficiaria di ogni percorso coerente con quello intrapreso a livello nazionale. Inoltre, con nota del Dipartimento mobilità, qualità urbana, ecologia etc. prot. n. 1647 del 10/6/2016, è stata formulata istanza di accesso ai fondi del "Protocollo di intesa per migliorare la qualità dell'aria" attraverso procedure rivolte alla pianificazione regionale del comparto aria, chiedendo contestualmente indicazioni e collaborazione per l'identificazione dei necessari percorsi e procedure per il loro utilizzo, nonché conferma circa la possibilità che la destinazione d'uso degli stessi potesse ricomprendere anche misure di contrasto alla diffusione di inquinanti atmosferici a sostegno delle azioni già inserite e da inserirsi nei piani regionali di Risanamento della Qualità dell'Aria di cui agli artt. 9 e 11 del D Lgs 155/2010 e/o nei Piani Regionali della Qualità dell'Aria a farsi ex novo (come nel caso della Regione Puglia)- o aggiornarsi anche sulla base di quanto disposto dall'art. 1, c.2 lett n. dello stesso Protocollo (obbligo revisione dei piani ogni 4 anni).

Le misure di risanamento di cui al precedente Piano Regionale di Qualità dell'Aria della Puglia, d'altronde, era già previsto che fossero finanziate dall'apposito fondo istituito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto DEC/DSA/2006/001023 del 16 ottobre 2006 recante: "Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale articolato in atmosfera nei centri urbani". Gli interventi del PRQA pugliese rientravano nelle fattispecie di cui all'art. 2 del suddetto decreto, ciononostante non furono finanziati e a nulla sono valse neanche i più recenti tentativi da parte della scrivente amministrazione di averne accesso.



ALLEGATO ALLA DELIBERA

Importante risultato l'emendamento accolto in ambito interregionale (Coordinamento anti-inquinamento) e nella successiva Riunione Tecnica in Conferenza Stato-Regione, proposto dalla Regione Puglia nell'ambito dei lavori per la formazione dello schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, teso a valorizzare ogni forma di accordo, strumento di coordinamento interregionale o per aree vaste, opportunamente identificate, anche nell'ambito dell'integrazione tra pianificazione nazionale (programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, previsto all'art. 4 dello schema di Decreto) e piani regionali della qualità dell'aria.

INTEGRAZIONI CON LA VALUTAZIONE DEL DANNO SANITARIO O CON I LIMITI OMS (ES. RISCHIO INALATORIO)

- la valutazione del Danno sanitario consente, in presenza di evidenze riguardanti il rischio sanitario, il riesame AIA dei complessi disciplinati dalla norma; inoltre, molti provvedimenti AIA (es. Enipower Brindisi art.2 DEC 164 del 4/8/2015 ed altri) contengono già in proprio previsioni di autorevisione in caso di criticità da Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario .
- ad oggi Arpa Puglia, nell'ambito di tali rapporti, evidenzia il rischio inalatorio, legato alla presenza di inquinanti in aria-ambiente;
- nuovi orientamenti (es. Direttiva UE 2016/2284) tendono a rivedere i valori limiti di emissione delle normative degli stati membri, in riduzione ai fini della convergenza verso i limiti più cautelativi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

CRONOPROGRAMMA AGGIORNAMENTO PIANO REGIONALE QUALITA' DELL'ARIA

AZIONE	FASI	PROCESSO DI AGGIORNAMENTO	PROCESSO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA'
AGGIORNAMENTO DEL PRQA (Entro 10 mesi da AVVIO del procedimento di aggiornamento del Piano)	FASE 0: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RIEDIZIONE DEL PIANO E RELATIVA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS (30 giorni)	PO.1 Approvazione delibera di AVVIO e pubblicazione avviso di AVVIO del procedimento PO.2 Predisposizione del RAPPORTO PRELIMINARE	A.0.1. Individuazione dell'Autorità procedente, dell'Autorità competente VAS e VINCA
	FASE 1: ORIENTAMENTO E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE DI PIANO E DI VAS (90 gg circa)	P1.1 Orientamenti iniziali e definizione schema operativo	A.1.1. Definizione dello schema per la verifica e individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, enti territorialmente interessati e pubblico



ALLEGATO ALLA DELIBERA

		P.1.2 Coinvolgimento dei soggetti partecipanti alla Cabina di Regia ex Dgr 2496/2015	A.1.2. Verifica interferenze con siti Rete Natura 2000
		P.1.3 Predisposizione del DOCUMENTO DI PIANO	A.1.3. Predisposizione del RAPPORTO PRELIMINARE VAS e determinazione degli effetti significativi
PUBBLICAZIONE E DECISIONE DI ASSOGGETTAMENTO O ESCLUSIONE DA VAS	FASE 2. PUBBLICAZIONE DOCUMENTI PRELIMINARI DI PIANO E DI VAS 30 gg per gli SCA di cui al 2.2	2.0: ADOZIONE DEL PIANO E DEL RPA 2.1: MESSA A DISPOSIZIONE e pubblicazione su Portale Ambientale del DOCUMENTO PRELIMINARE di AGGIORNAMENTO di Piano e del RAPPORTO PRELIMINARE VAS 2.2.:Avviso e comunicazione della messa a disposizione ai Soggetti Competenti in materia Ambientale, enti territorialmente interessati e pubblico - raccolta osservazioni	
	FASE 3: FORMULAZIONE DECISIONE: • 90 gg per l'A.C. di VAS, avvio delle fasi successive	3.1: Verbale di conferenza in merito all'assoggettabilità del PRQA alla VAS 3.2. L'Autorità competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità procedente, assume la DECISIONE di assoggettare o meno il Piano alla valutazione ambientale 3.3 Informazione circa la DECISIONE e pubblicazione del provvedimento su Portale Trasparenza	
DEFINIZIONE DEL PIANO E DEL R.A. O R.P.A. (60 dd)	FASE 4: ADOZIONE DEL PIANO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE	subordinatamente alla DECISIONE di cui alla fase 3 <u>in caso di esclusione da VAS:</u> 4.1.a.: adozione del Piano e del suo RPA (entro 15 gg circa dalla decisione)- Eventuale emanazione tramite Regolamento Regionale <u>in caso di assoggettamento a VAS:</u> 4.2.a. adeguamento del Piano, della Sintesi Non Tecnica e formazione del Rapporto Ambientale, adozione con provvedimento di Giunta dei nuovi documenti di Piano e formulazione istanza di VAS all'A.C.; 4.2.b. Pubblicazione avviso art. 14 c.1 DLgs 152/2006: 60 gg di consultazione 4.2.c. Termine delle consultazioni, decisione finale dell'AC con parere motivato entro i successivi 90 gg; 4.2.d. Approvazione del Piano con eventuali revisioni e del RA	

IL PRESENTE ALLEGATO
CONSTA DI N. 30 FACCIATP

per
ing. Barbara Valenzano